REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA **PROVINCIA DI COSENZA**

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi,7 CAP 87033 - Tel.0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F.86000310788
http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/
PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07 **DEL 10.SETTEMBRE.2020**

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE RICONFERME - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno **dieci** del mese di **settembre**, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze del Comune, i.p., si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione.** La seduta è **pubblica.**

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.ORD.	COGNOME E NOME		CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	BRUNO	FRANCESCO	*Sindaco - Presidente*	X	
2	RUNCO	NELSON	*Consigliere*	X	
3	CARNEVALE	DANIELE	*Consigliere*	X	
4	CURCIO	FRANCESCA	*Consigliere*	X	
5	PROVENZANO	LUIGI	*Consigliere*	X	
6	BRUSCO	GIULIO	*Consigliere*	X	
7	ARLIA	GIOVANNI	*Consigliere*	X	
8	STANCATO	RAFFAELE	*Consigliere*	X	
9	PELLEGRINO	GIANCARLO	*Consigliere*	X	
10	SURIANO	OLINDA	*Consigliere*	X	
11	FURGIUELE	ALESSIO	*Consigliere*	X	

Risultano giustificati i consiglieri: Suriano Olinda

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	11	00

Presiede l'adunanza il **Sindaco** dott. **Francesco Bruno.**

Partecipa il **Segretario Comunale** dr. Fedele Vena

Il Sindaco: illustra il punto evidenziando che le tariffe sono rimaste anche per il 2020 le stesse dello scorso anno.

La Consigliera Suriano:si rende conto delle difficoltà Tuttavia una riflessione sulla tariffe va fatta ed anche perché alla fine non riesce a capire come si arriva a quelle oggetto della proposta. La tariffazione che si chiede ai cittadini è fatta in relazione a un servizio che si riceve. Se questo pagamento viene fatto per un servizio non ricevuto o ricevuto parzialmente (esempi: la disinfezione non si fa, non è chiaro l'impatto sulle tariffe della differenziata),la tassazione diventa pretesa. Ci sono poi dei costi la cui voce appare troppo generica

Il Sindaco: non è facile mantenere le stesse tariffe in presenza di continui,imprevedibili aumenti dei costi, a volte consistenti. Per questo più volte ha chiesto suggerimenti finalizzati alla riduzione dei costi stessi, o anche solo di alcune voci. Per quelle generiche,è opportuno precisare che esse sono necessarie ed acquisiscono una destinazione conforme ai costi che l'Ente sostiene. Infatti in un piano articolato come quello in esame, queste voci, sono necessarie perché non è possibile quantizzarne in anticipo l'entità. Inoltre proprio per la loro indeterminatezza svolgono anche un'altra importante funzione che è quella di andare a compensare altre voci che, per via degli aumenti che in corso d'anno si verificano, a causa di decisioni impreviste, non troverebbero la necessaria copertura.

La consigliera Suriano:annuncia il voto contrario del gruppo perché, pur avendo inteso i chiarimenti del Sindaco, restano i dubbi sul sistema tariffario applicato ed in particolare come si arriva alle tariffe che vengono proposte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI gli interventi come sopra riassunti;

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

1. ***il comma 652***, ai sensi del quale "…"… *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"*

2. **il comma 654** ai sensi del quale "*… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori*

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

3. **il comma 654-bis** ai sensi del quale "… *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

4. **il comma 655** ai sensi del quale "… *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …";*

5. **il comma 658** ai sensi del quale "… *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …";*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con atto consiliare n. 6/2020, nella odierna seduta con provvedimento dichiarato immediatamente eseguibile;

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "… *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …"* (lett. f);
  - "… *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …"* (lett. h);
  - "… *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …";*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato ""Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "… dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Belmonte Calabro, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO 1 Cosenza;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "… *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …*"
- il **comma 683**, in base al quale "*…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …*";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle ***"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"***, pubblicate in data 23

dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Belmonte Calabro è complessivamente pari ad € 257.411,10;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni:

- **a)** Riduzioni per chiusura causa Covid-19 art 19 regolamento;
- **b)** Riduzione per conferimento alle eco-isole informatizzate art. 24 del regolamento;
- **c)** Riduzione per compostaggio art 23 del regolamento;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Le agevolazioni/riduzioni di cui all'art. 20 del regolamento TARI restano da attivare con successivo atto deliberativo che andrà a recepire il relativo decreto ministeriale di attuazione ad oggi ancora non emanato.

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: "*5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 27.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di €. 259.000,00 *così ripartiti:*

COSTI FISSI €. 69.000,00
COSTI VARIABILI € 190.000,00

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire

i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche risulta essere la seguente:
84,58% a carico delle utenze domestiche;
15,42% a carico delle utenze non domestiche;
Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui al Piano finanziario allegato (All. A) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
Richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- € ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019;
- € ai sensi dell'art. 4.5 "*…In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*… Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …*".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

"*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti i pareri di legge in atti;

Su n.11 consiglieri presenti e votanti, con n. 8 voti favorevoli e tre contrari (Pellegrino, Suriano, Furgiuele) resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare per l'anno 2020** le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, così come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
3. **Di stabilire**, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
   a) Riduzioni per chiusura causa Covid-19 art 19 regolamento;
   b) Riduzione per conferimento alle eco-isole informatizzate art. 24 del regolamento;
   c) Riduzione per compostaggio art 23 del regolamento;

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

4. **Di quantificare** in € 259.000,00. il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
5. **Di dare atto che** l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. **Di confermare e approvare** per l'anno 2020 il piano finanziario TARI relativo all'anno 2019 e le relative tariffe allo stesso allegate il quale si intende qui richiamato e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. **Di fissare, per l'anno 2020**, ai sensi dell'art. 1, commi 688/691, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI, da recepire all'interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato:
   -Prima rata 30 settembre 2020
   -Seconda rata 30 novembre 2020
8. **Di disporre** l'introduzione delle agevolazioni/ riduzioni di cui all'art. 20 del regolamento TARI

con separato atto deliberativo successivo all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del bonus di cui all'art. 57-bis del D.L. n.124/2019.

9. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, su proposta del Sindaco,
Su n.11 consiglieri presenti e votanti, con n. 8 voti favorevoli e tre contrari (Pellegrino, Suriano, Furgiuele) resi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI 2020 – DETERMINAZIONE TARIFFE RICONFERME – APPROVAZIONE.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☑ *Favorevole* ☐ *Contrario* Belmonte Calabro addì _____	**IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE** Maurizio
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☑ *Favorevole* ☐ *Contrario* Belmonte Calabro addì _____	**IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE**
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art.49,co.1° D. Lgs. n. 267/2000) *VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di* _____ *con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio* _____ cap. _____ Belmonte Calabro addì _____	Il Responsabile del Servizio _____

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VENA

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Dott. Francesco BRUNO)

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 07 del 10.9.2020

☒ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 13 NOV 2020 al 28 NOV 2020 (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

☒ Il giorno 10 SET 2020 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

☐ Viene pubblicata sul sito internet http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/

IL SEGRETARIO COMUNALE
VENA